

Cassazione penale n. 38028 del 28 agosto 2014.

Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento anche per il gestore di bar-tavola calda.

Sommario

Cassazione penale n. 38028 del 28 agosto 2014.	2
IL CASO	2
LA MASSIMA.....	2
LA NOTA.....	3
(A cura della Dott.ssa Simona Aduasio)	3
LA SENTENZA	4
LA VOCE DI GLOSSARIO	6

1. IL CASO

Con sentenza del 28.1.2014 la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato M.L. avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 24.9.2012, ha confermato detta sentenza con la quale l'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 681 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Avverso la sentenza propone personalmente ricorso l'imputato deducendo:

- erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 681 c.p.. Invero, l'esercizio pubblico gestito dall'imputato, trattandosi di un bar-tavola calda, non è sottoposto alla normativa concernente l'agibilità e la capienza prevista per i locali sale da ballo e non è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S., risultando sufficiente - ai sensi del Titolo 9[^] del D.M. 19 agosto 1996, la idoneità statica delle strutture e la dichiarazioni d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, in possesso della ditta al momento dell'ispezione.
- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado contrasterebbero tra loro: quella del GIP affermerebbe la violazione ma non l'assenza del provvedimento autorizzativo comunale; quella di appello l'assenza della licenza di agibilità dei locali. Inoltre, l'esclusione delle attenuanti generiche, si fonderebbe su un precedente determinato per ragioni processuali e su infrazioni commesse dal legale rappresentante della precedente gestione.

2. LA MASSIMA

La **contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento** ex art. 681 c.p. è configurabile:

- nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute;
- in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 80 T.U.L.P.S., che richiede la preventiva verifica ad opera di un'apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio
- non soltanto in capo a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a "chiunque" apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo.

3. LA NOTA

(A cura della Dott.ssa Simona Aduasio)



Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Milano, ha ritenuto sussistente in capo a M.L. la contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento ex art. 681 c.p.

Il ricorrente – amministratore unico della società di gestione di un **bar-tavola calda** – organizzava invero **trattenimenti danzanti** per circa 200 clienti sulla terrazza pertinente al luogo destinato abitualmente all'esercizio dell'attività di ristorazione, **in mancanza della licenza di agibilità** prescritta dall'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (approvato con R.D. n. 773 del 1931, secondo il quale *"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio"*).

Detta condotta è sufficiente ad integrare il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento qualora non si osservino *"le prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica"* (Cass. pen. n. 46400 del 21 novembre 2013).

La contravvenzione ex art. 681 c.p. è posta infatti a tutela del **bene giuridico della pubblica incolumità**, avendo quale finalità la prevenzione di *"danni o lesioni alle persone che frequentano il locale stesso"* (Cass. pen. n. 7659 del 14 maggio 1973).

Nel caso in esame, il ricorrente censurava la sentenza della Corte di Appello di Milano sostenendo che il proprio esercizio pubblico, in quanto bar-tavola calda, non fosse *"sottoposto alla normativa concernente l'agibilità e la capienza prevista per i locali sale da ballo"*, nonché alle prescrizioni di cui all'**art. 80 T.U.L.P.S.**

A questo proposito la Suprema Corte ha preliminarmente evidenziato che il reato previsto dall'art. 681 c.p. è configurabile nel caso in cui la licenza contenente le predette prescrizioni a tutela della pubblica incolumità *"manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità"* (Cass. pen. n. 27633 del 20 marzo 2013).

In secondo luogo gli ermellini hanno ribadito quanto già affermato da un precedente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la contravvenzione in parola non si applica esclusivamente nei confronti di coloro che gestiscano professionalmente luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, bensì a **"chiunque"** commetta le condotte integranti l'elemento oggettivo ex art. 681 c.p.. Di talché risponderà del predetto reato anche colui che **"occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo"** (Cass. pen. n. 2196 dell'1 dicembre 1995; Conf. Cass. pen. n. 7659 del 14 maggio 1973).

Da ciò ne consegue che, sebbene le censure di M.L. tendessero ad evidenziare la mancata applicabilità delle prescrizioni di pubblica sicurezza al proprio esercizio di bar-tavola calda, la Corte di Cassazione ha rimarcato che queste ultime sono da ritenersi obbligatorie per "chiunque", anche solo saltuariamente e in maniera non professionale, organizza trattenimenti aperti al pubblico. Pertanto, chiunque apra abusivamente luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento risponderà della contravvenzione ex art. 681 c.p.

4. LA SENTENZA

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 28.1.2014 la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato M.L. avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 24.9.2012, ha confermato detta sentenza con la quale l'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 681 c.p. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone personalmente ricorso l'imputato deducendo:
 - 2.1. erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 681 c.p.. Invero, l'esercizio pubblico gestito dall'imputato, trattandosi di un bar-tavola calda, non è sottoposto alla normativa concernente l'agibilità e la capienza prevista per i locali sale da ballo e non è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S., risultando sufficiente - ai sensi del Titolo 9^o del D.M. 19 agosto 1996, la idoneità statica delle strutture e la dichiarazioni d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, in possesso della ditta al momento dell'ispezione.
 - 2.2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado contrasterebbero tra loro: quella del GIP affermerebbe la violazione ma non l'assenza del provvedimento autorizzativo comunale; quella di appello l'assenza della licenza di agibilità dei locali. Inoltre, l'esclusione delle attenuanti generiche, si fonderebbe su un precedente determinato per ragioni processuali e su infrazioni commesse dal legale rappresentante della precedente gestione.
3. Il ricorso è inammissibile perchè genericamente ripropositivo di doglianze già sottoposte al giudice di merito alle quali questi ha risposto senza vizi logici e giuridici.
4. La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 cod. pen. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute (Sez. 1, n. 27633 del 20/03/2013, Corsaro, Rv. 255707); la contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, (art. 681

cod. pen.) sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 80 TULPS, che richiede la preventiva verifica ad opera di un'apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio (Sez. 1, n. 25519 del 22/06/2005, Sindoni, Rv. 232108); ed il precetto di cui all'art. 681 cod. pen. non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a "chiunque" apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo (Sez. 1, n. 2196 del 01/12/1995 Rv. 203829 P.M. in proc. Paoletti).

5. Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 681 c.p. perchè quale amministratore unico della società di gestione del locale pubblico "Bar Bianco" teneva trattenimenti danzanti sulla terrazza di pertinenza del locale - con afflusso di circa 200 avventori - senza aver osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica, in specie in mancanza della prescritta licenza di agibilità.

6. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata - ponendosi nell'alveo di legittimità richiamato - ha correttamente escluso la incidenza della autorizzazione alla somministrazione, che tra le prescrizioni menziona espressamente il divieto di "trasformare l'esercizio in sala da trattenimento senza apposita autorizzazione"; come pure ha correttamente ritenuto la inincidenza della licenza temporanea per pubblico spettacolo, che - comunque - risultava violata con l'apposizione di strutture per il pubblico sulla medesima terrazza ed essendosi organizzato l'intrattenimento "prima di aver fatto verificare dalla commissione comunale le solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite di sicurezza pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio". Ed ha escluso l'incidenza favorevole dell'ottenimento della idoneità statica sia perchè poggiata su valutazioni ipotetiche, sia perchè detto certificato non è stato mai sottoposto all'esame della commissione predetta, sia - infine - perchè l'idoneità statica non incide sul profilo delle uscite di sicurezza.

7. Quanto alla doglianza relativa all'omesso riconoscimento della attenuanti generiche, essa si risolve in una inammissibile censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, nella specie correttamente esercitati sulla base del precedente analogo e della perdurante condotta tenuta in presenza di un precedente accertamento negativo.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 agosto 2014. Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014

5. LA VOCE DI GLOSSARIO

- APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

Il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento è previsto dall'art. 681 c.p. Punisce le condotte di "chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica".

Si tratta di un reato contravvenzionale, "punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103".

